



Ministero della Salute

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGDMF

0035043-P-14/06/2019

F. l. a. a/2019/1



338289826

Allegati:

FOFI

Via Palestro 75

00185 Roma

PEC: posta@pec.fofi.it

e, per conoscenza

Ufficio di Gabinetto

SEDE

Ufficio Legislativo

SEDE



OGGETTO: Quesito direzione di farmacia – Richiesta informazioni

Si fa riferimento alla nota prot.201900002518/AG, di pari oggetto, con la quale codesta Associazione, alla luce della vigente normativa in tema di esercizio di farmacia così come recentemente modificata dal legislatore con la legge 124/2017, chiede di conoscere l'orientamento di questo Dicastero in merito alla possibilità, per le società titolari di farmacia, *“di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l'orario di apertura dell'esercizio”*.

Al riguardo, sentito l'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n.362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”, così come modificata dalla legge 127/2017, dispone che “La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art.12 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni, che ne è responsabile”.

Il successivo comma 4 stabilisce, altresì, che “Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art.12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni”.

La legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l'altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un

farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità, che ne è responsabile, dall'altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore equiparando, in tale ambito, quest'ultimo al titolare individuale.

D'altro canto, anche l'art.14 del DPR n.1275 del 1991 recante il *regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n.475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico*, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell'art.11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell'art.119 del TULLSS che enuncia la inscindibilità tra il farmacista-imprenditore e il farmacista-professionista.

Ad avviso della scrivente, l'attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore di farmacia che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marcella Marletta



PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < dgfdm@postacert.sanita.it >

A

< posta@pec.fofi.it >

Oggetto

Quesito direzione di farmacia - Richiesta informazioni #338289826#

Venerdì 14-06-2019 13:37:00

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGDMF

Numero di protocollo: 35043

Data protocollazione: 14/06/2019

Segnatura: 0035043-14/06/2019-DGDMF-MDS-P

Allegati:

Documento_Principale_0035043-14_06_2019-DGDMF-MDS-P.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml